

via incidentale. Non comprendo l'intento nè quale frutto si riprometta.

Ad ogni modo, poichè sono provocato, leggerò io pure una dichiarazione inviata dal presidente della Commissione, l'onorevole Dal Verme.

*Voci.* È malato!

*Altre voci.* No; è uscito.

COLAJANNI. È uscito: dunque poteva venire alla Camera.

COMPANS, *relatore*. Siccome non è presente, dobbiamo valerci dei messaggi.

Ecco quanto mi scriveva il presidente: « Eseguite queste tre soppressioni nella relazione (cioè la parte relativa allo stato maggiore; — l'aumento di stipendio ai maggiori ed ai tenenti onnelli; — la concessione del cavallo di servizio ai capitani) — raddolcita qualche parola, approvo, e prendo impegno di far approvare la relazione, — lasciando anche l'accenno fatto a me ed a Marazzi, sull'entità delle economie ricavabili dal bilancio ».

Dunque appare da queste dichiarazioni, che l'onorevole presidente, nè intendeva escludere le proposte semplificazioni dei servizi, nè le economie, nè altre considerazioni contenute nella relazione.

Mi pare chiaro! Nè poteva essere diversamente, avendo dimostrato che non ho fatto altro se non seguire l'indirizzo tracciato dagli uffici e dalla Commissione. Quindi non posso essere colto in contraddizione. (*Commenti — È giusto!*).

MARAZZI, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MARAZZI, *della Commissione*. Non so che cosa ha capito l'onorevole Compans di quello che ho detto io. Io ho detto una cosa semplicissima, che non contrasta con quello che ha detto lui, che, cioè, la Commissione è andata d'accordo nel non voler mutare gli articoli proposti.

Ora quando si viene con un emendamento il quale tocca gli articoli io dico: questo emendamento, per piccolo che sia, la Commissione non lo ha preso in considerazione; la Commissione quindi, non poteva in nessuna maniera scindersi in maggioranza e minoranza ed esprimere un'opinione qualunque. Semplicemente questo ho voluto dire. Non capisco questa battaglia in un bicchier d'acqua...

COMPANS, *relatore*. C'è la lettera!

MARAZZI, *della Commissione*. Ma questo è un fatto nuovo!

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Dunque l'onorevole ministro ha fatto propria questa proposta dell'onorevole Galli, che all'articolo 4 si aggiungano le seguenti parole:

« Tale provvedimento verrà esteso anche ai tenenti anziani ».

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Farei osservare che è stato presentato un emendamento anche all'articolo 8...

PRESIDENTE. Quando saremo all'articolo 8.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Potrebbe avere relazione con questo.

È stato proposto di aggiungere: « I capimusiche che abbiano più di 15 anni di servizio, oltre agli aumenti suddetti, avranno diritto all'aumento di un altro quinquennio ».

No so se questa proposta potrebbe unirsi all'altra.

PRESIDENTE. Ma non si potrebbe, poichè questa è unita all'articolo 8.

CANTALAMESSA. Questa è una disposizione transitoria, che credo vada unita all'articolo 8.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro fa proprio questo emendamento.

COMPANS, *relatore*. Se mi permette, uno schiarimento di fatto: questo tenue aumento non verrà di peso sulla forza bilanciata.

*Una voce.* Come lo assicura lei?

COMPANS, *relatore*. Lo ha dichiarato il ministro.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi permetto di precisare il mio pensiero: « Tale aumento è esteso ai tenenti anziani non promovibili a capitano ». Faccio questa aggiunta, perchè altrimenti la dizione rimane troppo vaga.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dunque propone che quest'aggiunta sia modificata nel modo seguente:

« Tale provvedimento sarà esteso anche ai tenenti anziani non promovibili a capitani ».

PEDOTTI, *ministro della guerra*. La parola vera sarebbe « aumento », perchè l'articolo parla di aumento di favore. Dunque l'aggiunta dovrebbe essere così concepita:

« Tale aumento verrà esteso anche ai tenenti anziani non promovibili a capitani ».

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito quest'aggiunta all'articolo 6.

(È approvata).

Pongo a partito il complesso dell'articolo 6, con l'aggiunta ora approvata.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1904.

(È approvato).